



COMUNICATO STAMPA

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

RIUNIONE VENERDÌ 30 MARZO 2018

1. Ricorso A.S.D. BELLATOR FERENTUM CALCIO A 5 RESPINTO FEMMINILE

avverso decisioni merito gara Kick Off C5
Femminile/Bellator Ferentum del 04.03.2018
(Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio
a Cinque – Com. Uff. n. 636 del 06.03.2018)

2. Ricorso CALC. LANDI MARIO

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive
di gara inflittagli seguito gara Città di
Campobasso/Recanatese del 10.03.2018 (Delibera del
Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com.
Uff. n. 112 del 14.3.2018)

INAMMISSIBILE

3. Ricorso A.S.D. PESAROFANO CALCIO A5

Avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate
effettive di gara inflitta al calc. Revert Cortes Jose
seguito gara Futsal Cisternino/Pesarofano del
09.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso
Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 670 del
15.03.2018)

La C.S.A., preso atto della **RINUNCIA** dichiara
estinto il procedimento

**4. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza,
A.S.D. CIVITELLA SICUREZZA PRO** avverso decisioni
merito gara Civitella Sicurezza Pro/Prato C5 del
17.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso
Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 692 del
20.03.2018)

ACCOLTO e, per l'effetto, **RINVIÀ** gli atti al
Giudice di primo grado perché proceda alla
decisione nel merito.

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it





5. Ricorso A.S.D. NAPOLI FEMMINILE

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta alla calc. Del Pizzo Ilaria seguito gara Napoli Femminile/Roma Femminile del 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 21.3.2018)

6. Ricorso U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO SRL

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Artaria Luca Flavio seguito gara Arconatese/Seregno del 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018)

RESPINTO

La C.S.A., sentito l'assistente arbitrale, **ACCOGLIE** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.